



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 191

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,987 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG); Società: MARGHERITA S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società MARGHERITA S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n.121 - P.IVA e C.F. 03188710713, con nota prot. n. 38/7938 del 16.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,987 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG);

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 38 del 24.07.2008 - n. 8413 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società MARGHERITA S.r.l. con nota acquisita il 04.09.2008 prot.n.9399 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;

- la STMG rilasciata da Terna Spa, prot. n.TE/P2008003642 del 10.03.2008, prevedeva l'allacciamento alla RTN tramite collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV "Candela Foggia";

- la Società, in data 18.03.2008, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo di connessione proposto da Terna Spa;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 del 13.08.2009 n. 8921 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società MARGHERITA S.r.l. con nota del 05.10.2009 (Prot. 046 del 07.10.2009 n. 10681) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Società MARGHERITA S.r.l. come dalla stessa dichiarato, in data 07.10.2009 (Prot. AOO_046 del 07.10.2009 n. 10680) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Società MARGHERITA S.r.l. con nota del 03.11.2009 (Prot. 046 del 04.11.2009 n. 11825) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13295 del 03.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14 gennaio 2010;

- la Società TERNA SpA. con nota del 28.12.2009 acquisita in data 12.02.2010 n.2322, inoltrava richiesta di documentazione progettuale relativa alle opere RTN;

- la Società MARGHERITA S.r.l. con nota del 03.11.2009 (Prot. 046 del 04.11.2009 n. 11825) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - la documentazione integrativa relativa alle opere di connessione richiesta da TERNA SpA con nota del 28.12.2009;

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,987 MW da realizzarsi nel Comune di Candela (FG) non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive prot. n. 7560 del 18.11.2009 - comunicava Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi ai soli fini minerari. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m così come previsto dal DPR 9 aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 40909 del 28.09.2009, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;

- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 3465 del 06.04.2009, confermava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto;

- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia con nota del 14.01.2009, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto con le seguenti condizioni:

- La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.

- Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

- Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

- Comune di Candela, con modulo parere in sede di Conferenza di Servizi, esprimeva parere favorevole;

- Autorità di Bacino, prot. n. 6629 del 13.06.2011, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rilevava la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela, a condizione che il tracciato del cavidotto sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto degli stessi interessato dall'alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali e dalle fasce di pertinenza fluviale, prescrizione già contenuta nel parere rilasciato in data 03.03.2010;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio provinciale di Foggia, con note prot. n. 10969 del 22.12.2009 e prot. n. 8424 del 13.10.2009 le aree interessate dal progetto di che trattasi non sono soggette al R.D.L. 3267 del 1923, pertanto questa Sezione Provinciale del Servizio Foreste non ha provvedimenti da adottare riguardo il vincolo idrogeologico. Restano ferme le modalità autorizzative di competenza di questo Servizio Foreste di cui al Regolamento Regionale n.10/2009, valide su tutto il territorio regionale, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, anche singole.

- Regione Puglia, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Servizio Assetto del Territorio, prot.n.5147 del 12.03.2010, esprimeva parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/p tanto per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici quanto per il cavidotto. Inoltre prescrive di installare i pannelli fotovoltaici al di fuori dell'area annessa (150 metri) all'A.T.D. "Torrente Carapelle" e all'aA.T.E. di tipo "B";

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Prot. n. 13300 del 17.02.2011 - comunicava che il progetto si ritiene conforme alle normative citate in premessa (comma 7 dell'art.12 D.Lgs 387/03 - art. 10 della L.R. 14/2007 - comma 1 dell'art. 2 della L.R. 31/08), si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;

- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;

- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;

- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modificano le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;

- si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;

- divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 6811 del 06.07.2010, riteneva di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 42/2004 l'attraversamento del cavidotto in argomento;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot.n.7053 del 03.05.2010, esprimeva un parere di massima favorevole favorevole con le seguenti condizioni:

- È necessario un controllo archeologico continuativo in corso d'opera dei lavori nelle aree specificate ed eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere

- La documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;

• Enac, prot. n.4202 del 21.01.2010, dichiarava che:

„ l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

„ l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

„ l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;

„ non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

pertanto rilasciava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 21664 del 16.12.2009, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli, prot.n.2751 del 25.05.2010, esprimeva il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società proponente si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, prot. n.484 del 15.01.2010, comunicava che l'intervento in oggetto non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.82 per i quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi ai fini dell'esercizio dell'attività;

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2216 del 11.02.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14.01.2010;
- la Società MARGHERITA S.r.l. con nota del 23.02.2011, acquisita in data 25.02.2011 prot.n.2406, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - una variante del lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 5147 del 12.03.2010;
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3158 del 10 marzo 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- i pareri relativi al procedimento sono pervenuti in data anteriore al 31.12.2010, ad eccezione dei seguenti:
 - „ Autorità di Bacino prot. n. 6629 del 13.06.2011 che risulta favorevole e confermativo di quello già espresso in data 03.03.2010 prot.n.2341;
 - „ Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot.n.13300 del 17.02.2011, che risulta favorevole con prescrizioni;
- Si è comunque proceduto a verificare eventuali interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010 e con le aree agricole interessate da produzione agro-alimentare di qualità; la verifica effettuata attraverso il SIT Puglia ha avuto esito favorevole.
- Con nota prot. n.7988 del 22.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG.
- Con nota prot. n.8028 del 22.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 9,987 MW ubicato nel Comune di Candela (FG) - località "Giardino", e delle opere connesse costituite da:
 - cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco fotovoltaico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";
 - la Società, in data 13.05.2011, ha sottoscritto una Convenzione per la locazione e la costituzione di diritto di superficie con Ente Emma e Dacio Ripanelli;
 - in data 21.04.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società MARGHERITA S.r.l. ed il Comune di Candela, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5 maggio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12779 e della Convenzione al repertorio n. 12780;
 - La Società ha depositato, con nota acquisita in data 20.05.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
 - Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 191 dell'11 Luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,987 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Candela (FG).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società MARGHERITA S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n.121- P.IVA e C.F. 03188710713- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 9,987 MW ubicato nel Comune di Candela (FG) - località "Giardino",
e delle opere connesse costituite da:
- cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco fotovoltaico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società MARGHERITA S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del

medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente

provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Candela (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
